



## Corpo di Polizia Locale

Gabinetto del Comandante e Affari Generali

Ordinanza n. (vedi timbro in intestazione)

**Oggetto:** Chiusura temporanea alla circolazione pedonale di un tratto di Calle de l'Artigiano compreso tra i civici 20 - 21 e 26 in Isola di Murano – Venezia, a tutela della pubblica incolumità causa crollo di parte di fabbricato sito al civico n. 35 - Ordinanza Dirigenziale.

### IL COMANDANTE GENERALE

**Vista** la richiesta dei Vigili del Fuoco che, a seguito del loro intervento, coadiuvato dal supporto della Polizia Locale di Venezia - Servizio Sicurezza della Navigazione, effettuato in data 22 novembre 2022 alle ore 18:30 circa in Isola di Murano – Calle de l'Artigiano per il crollo di una parte del muro di cinta dell'edificio sito al civico n. 35 della medesima calle, per la quale hanno ritenuto necessario provvedere all'interdizione della circolazione pedonale pubblica e privata nel tratto compreso tra i civici 20 - 21 e 26, in quanto interessato dal rischio di ulteriore crollo di porzioni del muro e affini dell'edificio

**Rilevato** di dover dar seguito alla richiesta dei Vigili del Fuoco al fine di garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità durante le operazioni di messa in sicurezza del sito;

**Visto** l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali");

**Visto** l'art. 17, paragrafo "i", Capo 3°, dello Statuto del Comune di Venezia;

**Visto** il provvedimento del Sindaco n. 577951 del 23 dicembre 2020;

### ORDINA

dalle ore 20:30 del giorno 22 ottobre 2022 e fino al termine delle operazioni per la messa in sicurezza dell'elemento sopra citato, è interdetta la circolazione nel tratto di Calle de l'Artigiano sita in Isola di Murano, compreso tra i civici 20 - 21 e 26;

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso il pagamento, per tutti gli obbligati, entro 60 giorni dalla contestazione di una somma in misura ridotta di euro 50,00 pari al doppio del minimo.

La presente ordinanza ha validità immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per gg.15., verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia ([www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it)).

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione.



**Il Comandante Generale**  
**-Gr. Uff. Dr Marco Agostini-**

Comune di Venezia  
Data: 22/11/2022, PG/2022/0542451